

# TI\_GERICHTE 52.2014.171 vom 3. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2014.171](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2014.171)

FR: TI\_GERICHTE 52.2014.171 du 3 février 2015

IT: TI\_GERICHTE 52.2014.171 del 3 febbraio 2015

## Regeste

Lavoratori distaccati

## Erwägungen

### E. 29

cpv. 2 OLCostr ). Secondo l'art. 82 cpv. 1 LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. In linea di principio, tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 1 cpv. 1 OPI). L'art. 49 cpv. 1 n. 11 OPI prevede che la sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende dell'industria edile e altre aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili è affidata all' Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni ( SUVA) . L'art. 62 cpv. 1 OPI dispone che se durante un'ispezione l'organo d'esecuzione competente accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per iscritto al datore di lavoro. In caso d'urgenza , soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Secondo quest'ultima disposizione, se non è dato seguito a un avvertimento l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (art. 64 cpv. 1 OPI). 2.4. In caso di lievi infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa amministrativa sino a 5'000.- franchi ( art. 9 cpv. 2 lett. a LDist) . 3. 3.1. Ferme queste premesse e come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato il 28 novembre 2013 presso lo stabile situato in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove era all'opera la ditta RI 1 per svolgere delle opere di carpenteria strutturali, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato diverse carenze nelle misure a tutela dei lavoratori, nei seguenti termini: · Nonostante si lavori su un tetto piano (0°-10°) con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (fino a ca. 8 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 2). · Le installazioni elettriche di cantiere (cavi/prolunghe/bobine/prese/quadri elettrici) non rispettano lo stato della tecnica riconosciuto e non sono in condizione idonea ad un utilizzo in sicurezza (OLCostr; art. 21 cpv. 1). Tali infrazioni sono state poste a fondamento della decisione, cresciuta in giudicato, con cui ancora il medesimo giorno la SUVA ha ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori, di non utilizzare il materiale elettrico e di ripristinare la sicurezza sul cantiere . Da qui la decisione dell'UIL che ha sanzionato la ricorrente con una multa di fr. 4'800.-. 3.2. A torto le ricorrenti contestano di avere commesso tutte le infrazioni

rimproveratele dall'UIL. In primo luogo, la natura e la portata delle infrazioni alle norme di sicurezza rilevate sul cantiere di \_\_\_\_\_ emergono in tutta la loro chiarezza dalla decisione 28 novembre 2013 della SUVA, nei confronti della quale la RI 1 non ha sollevato alcuna contestazione, accettandone così integralmente il contenuto. Secondariamente, l'assenza di una protezione laterale per i lavori eseguiti sul tetto in parola nonché l'utilizzo di cavi elettrici non adatti al cantiere in parola, risultano senz'altro in contrasto con gli art. 21 cpv. 1 nonché 28 e 29 cpv. 2 OLCostr. Infine, le predette infrazioni sono già state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle osservazioni formulate il 7 gennaio 2014 al rapporto di contravvenzione intimato e in buona fede non possono ora venir negate. Il fatto che dopo l'accertamento la società abbia ripristinato la sicurezza sul cantiere, non permette certo di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa. Determinante era infatti la situazione al momento del controllo effettuato dall'autorità competente.

3.3. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.

4. Bisogna ora verificare l'entità della sanzione pecuniaria, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.

4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist l'autorità cantonale competente può, per infrazioni di lieve entità previste all'articolo 2 della medesima legge, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5'000.– franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0). Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico. L'art. 7 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).

4.2. In concreto, le manchevolezze riscontrate possono essere considerate ancora di lieve entità ed è quindi a ragione che l'autorità dipartimentale ha ritenuto che le stesse integrassero gli estre-mi della fattispecie contemplata dall'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist. La sanzione, di fr. 4'800.–, corrisponde quasi al massimo previsto dalla legge per questo genere di infrazioni. Ora, tale importo è stato determinato dall'UIL applicando una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con risoluzione 7 giugno 2013, la quale prende in considerazione diversi parametri (vedi osservazioni UIL al ricorso), quali, segnatamente, il grado di livello dell'infrazione (in casu 2° livello), per poi calcolare l'importo della sanzione tramite la seguente formula: fr. 200.– x numero di infrazioni riscontrate x numero di lavoratori notificati x coefficiente di rischio. Coefficiente, questo, definito nella direttiva (n. 6508) della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro (CFSL), che per le aziende con rischi particolari, come nella presente fattispecie, corrisponde al grado 3. Come ha già ripetutamente avuto modo di considerare questo Tribunale (STA 52.2014.47 del 4 luglio 2014, consid. 5.2, in materia di sanzione pecuniaria; 52.2012.80 del 26 novembre 2012, consid. 6.2, relativo al divieto di offrire i propri servizi in Svizzera), pur essendo comprensibile che il tariffario in parola sia stato concepito per motivi di praticità, lo stesso costituisce comunque soltanto una sorta di direttiva interna volta ad assicurare

un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo ( Adelio Scolari , Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Giova infatti ricordare che dal profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso specifico, e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati, sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito (cfr. STF 2C\_59/2013 dell'11 agosto 2014, consid. 5.11, concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione di questi principi impone semmai un'attenta presa in considerazione di tutte le circostanze del caso e non può essere ridotta ad un semplice calcolo matematico. Ma anche laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità volesse far capo a criteri schematici predefiniti, ciò non la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo specifico ambito del diritto. 4.3. Ferme queste premesse di ordine generale, nel caso di specie la multa di fr. 4'800.– inflitta appare eccessiva se rapportata alle circostanze che caratterizzano il caso di specie. Dal profilo oggettivo, bisogna innanzitutto considerare le infrazioni riguardano l'assenza di protezioni laterali su un tetto con una superficie piana e dei cavi elettrici non adatti ai cantieri. Certo, questo non basta a ridimensionare la gravità dell'infrazione e l'entità della colpa imputabile alle insorgenti, ma non permette nemmeno di ritenere - come ha fatto l'autorità di prime cure facendo capo ai predetti criteri schematici - che tali violazioni riferite a 4 lavoratori distaccati giustificano addirittura l'adozione di una sanzione prossima al massimo previsto dalla legge, ritenuto pure che detta inosservanza, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata commessa sull'arco di un paio di giorni e che la RI 1 risulta, quanto meno dagli atti, incensurata. Per tutti questi motivi, si giustifica dunque di ridurre la multa inflitta e fissarla a fr. 3'000.–. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione così ridotta risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata alle insorgenti. 5. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che la tutela riformate, nel senso che alla ditta RI 1 - e per essa alla sua "deputy finance" RI 2 - è inflitta una multa di fr. 3'000.–. 6. La tassa di giudizio (art. 47 LPAm), è posta a carico delle ricorrenti in solido proporzionalmente al loro grado di soccombenza. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alle insorgenti, assistite da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1968) del Consiglio di Stato è riformata come segue: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione 27 gennaio 2014 (BIL-2014.050) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che: "1. Alla Signora RI 2 quale Deputy finance della RI 1, Via \_\_\_\_\_, IT-\_\_\_\_\_ è inflitta una multa di fr. 3'000.–. 2. E' prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–" . 2. Non si percepiscono né tasse né spese". 2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico delle ricorrenti in solido nella misura di fr. 800.– e vanno dedotte dall'importo di fr. 1'200.– già versato a titolo di anticipo. Alle insorgenti va quindi restituita la somma di fr. 400.–. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rinfonderà alle ricorrenti fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale

amministrativo Il vicepresidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.